Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 15 marzo** — **Numero 62**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	**45**
» » semestre	»	**26**
» » trimestre	»	**18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	**80**
» » semestre	»	**50**
» » trimestre	»	**30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	**40**
» » semestre	»	**24**
» » trimestre	»	**16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 13 corrente mese, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro Segretario di Stato:

per le Colonie, dall'On. Avv. Prof. LUIGI ROSSI, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, dall'On. Avv. FRANCESCO TEDESCO, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Dott. CARLO SCHANZER, Senatore del Regno;

per la Guerra, dall'on. Tenente Generale Conte ALBERICO ALBRICCI, Senatore del Regno;

per l'Istruzione pubblica, dall'On. Avv. ALFREDO BACCELLI, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, dall'On. Dott. EDOARDO PANTANO, Deputato al Parlamento;

per i Trasporti marittimi e ferroviari, dall'On. Avv. ROBERTO DE VITO, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, dall'On. Avv. ACHILLE VISOCCHI, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i telegrafi, dall'On. Prof. Avv. PIETRO CHIMIENTI, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, dall'On. Ing. CESARE NAVA, Deputato al Parlamento.

Con successivo decreto del 14 stesso mese, la Maestà Sua ha nominato Ministri Segretari di Stato:

ad *interim* per le Colonie, l'On. Prof. Avv. FRANCESCO NITTI, Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Finanze, l'On. Dott. CARLO SCHANZER, Sena- Regno;

soro, l'On. Prof. LUIGI LUZZATTI, Ministro di Stato, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Prof. IVANOE BONOMI, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Dott. ANDREA TORRE, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici e ad *interim* per i Trasporti marittimi e ferroviari, l'On. Avv. GIUSEPPE DE NAVA, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Avv. ALFREDO FALCIONI, Deputato al Parlamento;

per le Poste ed i Telegrafi, l'On. Prof. GIULIO ALESSIO, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Dott. GIOVANNI RAINERI, Deputato al Parlamento.

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (*Gazzetta ufficiale* n. 302 del 23 dicembre successivo) si è all'art. 25 erroneamente stampata la parola « effettivo », anzichè « elettivo », come leggesi nell'originale decreto.

LEGGI E DECRETI

Il numero 227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, che costituisce l'Istituto italiano per il commercio internazionale e ne stabilisce l'ordinamento;

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

a) Sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 57-*ter*. Concorso dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Istituto italiano pel commercio internazionale (R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013), lire cinquecentomila (L. 500.000).

Cap. n. 79-*bis*-D. Spese per l'impianto e per l'organizzazione dell'Istituto italiano per il commercio internazionale (R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013), lire un milione (L. 1.000.000).

In diminuzione:

b) Cap. n. 79-*bis*-B. Impianto e funzionamento dell'Osservatorio commerciale, per l'ampliamento dell'Ufficio d'informazioni commerciali, ecc., lire cinquecentotrentamila (L. 530.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 240 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del Tribunale supremo di guerra e marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della giustizia e degli affari di culto e della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di carica pei giudici militari e non militari effettivi e supplenti del Tribunale supremo di guerra e marina è stabilita in L. 2000 annue, semprechè i giudici stessi non ne percepiscano altra maggiore per il loro grado o per altro ufficio di cui siano contemporaneamente investiti.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1920 fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917 sulla esportazione di valori e di merci e la cessione di crediti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1918 col quale fu stabilito l'obbligo della cessione all'Istituto nazionale per i cambi della divisa estera prodotta dalla esportazione di determinate merci;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto col quale nell'elenco allegato al decreto Ministeriale 31 maggio 1918 fu aggiunta la voce « linoleum »;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1919 col quale fu esteso l'obbligo di cessione delle valute ad un nuovo gruppo di merci;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale obbligo ad altre merci;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 18 corrente è esteso alle seguenti merci: platino, pietre preziose, carni salate insaccate, pollame e formaggio, che si intenda esportare, l'obbligo della cessione a favore delle Banche e Ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei crediti relativi.

Sono eccettuate dall'obbligo di cui sopra le merci già spedite e quelle che verranno consegnate alle ferrovie sino a tutto il 17 corrente mese.

Art. 2.

Le dogane non consentiranno l'uscita dal Regno delle merci suddette se non su presentazione di un certificato attestante l'avvenuta cessione, da rilasciarsi da una delle Banche e Ditte sopra indicate.

Art. 3.

Qualora per giustificati motivi la cessione della divisa estera non sia avvenuta prima della esportazione della merce, il certificato di che al precedente articolo dovrà attestare che l'esportatore ha assunto l'impegno di effettuare la detta cessione alla Banca e Ditta bancaria che ha rilasciato il certificato.

In tal caso la vendita del cambio relativo dovrà essere effettuata dall'esportatore entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato, salvo eccezioni ammesse dall'Istituto per i cambi.

Roma, 11 marzo 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il Reale decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui venne data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse annuo del 5 0[0 ;

Veduto il decreto Ministeriale 18 settembre 1919, n. 90669, che autorizzò l'emissione dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1920 dei buoni triennali e quinquennali al portatore con scadenze di rimborso rispettivamente al 1° ottobre 1922 e 1° ottobre 1924, alle condizioni di cui al decreto Reale 5 maggio 1916, n. 505, e al decreto Luogotenenziale 24 dicembre 1916, n. 1811:

Determina:

I buoni del tesoro triennali e quinquennali nominativi rilasciati dalla Direzione generale del tesoro in base agli articoli 2 e 9 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 per tramutamento di buoni del tesoro triennali e quinquennali al portatore, di cui al decreto Ministeriale 18 settembre 1919, n. 90669, porteranno come speciale distintivo d'emissione sette stellette a cinque punte, così nel recto dei buoni lateralmente da ambo le parti della leggenda «Buono del tesoro triennale o quinquennale» come nel recto delle cedole.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 febbraio 1920.

Per il ministro: BELOTTI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

DECRETA:

Articolo unico.

La vendita al pubblico di tutte indistintamente le varietà di tabacchi lavorati esteri poste in vendita dall'Amministrazione dei monopoli industriali nel territorio della Venezia Giulia sarà fatta allo stesso prezzo stabilito dall'Amministrazione stessa per la vendita nel Regno.

Addì 17 febbraio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

Nota. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	78.88	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.45	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,45 — Londra 67,41 — Svizzera 304,52 — Spagna 319,00 — New York 18,25 - Oro 267,27.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 28 dicembre 1919:

Candotti Luigi, applicato di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre stesso e per la durata di mesi due.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Amorosi Michele applicato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità, per la durata di altro mese a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Aleffi Michele agente di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 ottobre 1919 e per la durata di mesi sei.

MINISTERO DEL TESORO

1° AVVISO (Elenco n. 33).

Con domanda in data 2 marzo 1920, la signora Sabetti Angela Vittoria fu Giacomantonio, ved. di Buonomenna Nicola, domiciliata in Sorbo Serpico (Avellino) ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 297790 di L. 140 cons. 3,50 0[0, ad essa richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato - oltre la dichiarazione di consenso prestata dalla titolare per l'operazione di cui sopra - esiste una precedente scrittura, di cui non si riesce a decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da una fitta cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita, come sopra presentata dalla signora Sabetti.

Roma, 13 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data della ricevuta: 8 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Beneveto — Intestazione della ricevuta: Marchitto Giuseppe fu Raffaele (pos. n. 675258 — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 56 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 402 — Data della ricevuta: 6 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ragno Corrado fu Nicola (pos. n. 689714) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 1580 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 544 — Data della ricevuta: 30 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Domenico fu Salvatore (pos. n. 670941) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 34). **3ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	488115	168 —	Avato *Maddalena* fu Giuseppe, moglie di Del Giudice Vincenzo, domic. a Spinoso (Potenza)	Avato *Elena detta Maddalena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	731382	70 —	Fontana Guido di Giuseppe, dom. a Napoli	Fontana Guido di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
»	542952	875 50	Cracchi Antonio e *Teresa* fu Amedeo, minori, sotto la patria potestà della madre Cracchi Maria fu Francesco, ved. di Cracchi Amedeo, dom. in Landiona (Novara)	Cracchi Antonio e *Carolina-Teresa* fu Amedeo, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

Tra il Re del Belgio e il Re d'Italia

In occasione del centenario della nascita del Re Vittorio Emanuele II, il Re Alberto del Belgio ha diretto al Re d'Italia il seguente telegramma:

Tengo ad esprimere a Vostra Maestà i miei sinceri sentimenti di amicizia come pure quelli che il Belgio prova per l'Italia in questo giorno in cui è celebrata la memoria dell'illustre Re Vittorio Emanuele II.

Ecco il telegramma che il Re Vittorio Emanuele III ha inviato in risposta al Re del Belgio:

Ringrazio vivamente Vostra Maestà del Suo telegramma e La assicuro che sono stato particolarmente sensibile all'espressione dei sentimenti Suoi e del Suo nobile paese nel giorno in cui si celebra il centenario della nascita del mio grande avo Vittorio Emanuele II.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, in particolare udienza, il signor Michelangelo Jerace che presentò al Sovrano una pubblicazione della sezione napoletana della Lega navale italiana, riguardante l'artistico lavoro scultorio inaugurato a Napoli sulla R. nave *Giulio Cesare*.

Il Sovrano s'intrattenne oltre mezz'ora a colloquio, interessandosi della educazione fisica della quale è forte sostenitore il Jerace ed esprimendone il suo augusto compiacimento.

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto in privata udienza l'avv. Emanuele Orano, presidente degli Istituti di educazione popolare e assistenza sociale nel rione Testaccio.

L'Augusta Signora s'interessò del funzionamento della benefica istituzione ed ebbe parole di plauso per quanti ad essa si dedicano, cooperando alla educazione e alla istruzione dei figli del popolo.

Il centenario della nascita di Vittorio Emanuele. — Roma, interprete del sentimento della patria italiana, ha celebrato ieri la ricorrenza del primo centenario della nascita di Vittorio Emanuele II, il Padre della patria.

In tutta Italia, dalle grandi città alle più umili borgate, si moltiplicarono le manifestazioni di reverenza e gratitudine alla memoria gloriosa del Gran Re. La Giunta municipale di Roma pubblicò, iermattina, un nobilissimo manifesto, mentre tutta la metropoli, malgrado il tempo avverso, s'imbandierava festante.

Altri manifesti di circostanza vennero affissi fra il plauso generale.

Alle 10 e 20 precise si svolse, in Campidoglio, una solenne cerimonia, alla quale presero parte le Loro Maestà il Re, la Regina Elena e la Regina Madre, che furono ricevute dal sindaco senatore Apolloni, dagli assessori, dai consiglieri comunali e dalle autorità civili e militari. Il sindaco pronunziò un discorso elevatissimo, pieno di ricordi evocanti le gloriose gesta del Gran Re. Le parole del primo magistrato di Roma commossero l'eletta folla che riempiva la sala degli Orazi e Curiazi e vennero applaudite fervidamente, mentre il Re stringeva la mano e complimentava cordialmente l'insigne oratore.

Nel pomeriggio numerose associazioni, con bandiere e musiche, si riunirono a piazza del Popolo e alle 16 mossero in corteo all' « Altare della patria », dove, dopo un vibrante discorso del sindaco di Roma, vennero depositate innumerevoli corone, fra le quali, splendida, specialmente per il suo alto significato, quella della città di Trieste.

TELEGRAMMI " STEFANI "

ZURIGO, 13. — Si ha da Berlino: La città è tranquilla. L'aspetto delle strade è normale.

Nella Wilhelmstrasse ove ha sede il Governo, i soldati bivaccano sulla via.

LONDRA, 13. — I giornali hanno da Washington: Si dichiara da fonte autorizzata che il Governo francese ha chiesto spiegazioni circa la lettera di Wilson che accusa la Francia di militarismo.

BASILEA, 13. — Si ha da Dresda: Il vecchio governo dell'impero ha stabilito la sua sede a Dresda.

Direttore: DARIO PERUZY. **Tipografia delle Mantellate.** TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*.